



SETTORE TECNICO F.I.G.C.
Stagione Sportiva 2018/2019

COMUNICATO UFFICIALE N. 253

Si riportano di seguito le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico nella riunione del 28 maggio 2019 svoltasi a Firenze.

Procedimento disciplinare a carico di **ROBERTO MEZZA**- Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **ROBERTO MEZZA** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di mesi otto.

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **FRANCESCO FABIANO** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **FRANCESCO FABIANO** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di trenta giorni.

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **EMILIANO MARINI** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **EMILIANO MARINI** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di mesi due.

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **RENATO CERA** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- preso atto dell'accordo intervenuto, ai sensi dell'art. 23 del CGS, tra la Procura Federale e il sig. **RENATO CERA** ai fini dell'applicazione della sanzione ridotta nella misura di mesi due.

RITIENE

corretta la qualificazione dei fatti proposti e congrua la sanzione sopra determinata.

Procedimento disciplinare a carico di **GIUSEPPE MONFORTE** - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. **GIUSEPPE MONFORTE** è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 33 e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, dell'art.23, comma 2 delle NOIF, in relazione all'art. 38, comma 1 delle NOIF e all'art 17,

comma 4 del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto nella stagione sportiva 2017/18 attività di allenatore

per la società ASD Pro Tonnarella senza essere regolarmente tesserato per la stessa società; e per non aver ottemperato all'obbligo del pagamento delle quote nella stessa stagione;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;

Ritenuto che:

i fatti contestati risultano documentalmente comprovati con riferimento ad almeno nove gare;

P.Q.M.

dichiara il sig. GIUSEPPE MONFORTE responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi quattro.

Procedimento disciplinare a carico di FEDELE PAGANO - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. FEDELE PAGANO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art.

1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 33 e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all'art. 38, comma 1 delle NOIF e all'art 17, comma 4 del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto nella stagione sportiva 2017/18 attività di allenatore per la società ASD Belmonte Mezzagno senza essere regolarmente tesserato per la stessa società;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;

Ritenuto che:

i fatti contestati risultano documentalmente comprovati con riferimento ad almeno quattro gare;

P.Q.M.

dichiara il sig. FEDELE PAGANO responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi tre.

Procedimento disciplinare a carico di DANIELE CONTI - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Stacca. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. DANIELE CONTI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art.

1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione agli artt. 33 e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all'art. 38, comma 1 delle NOIF e all'art 17, comma 4 del Regolamento del Settore Tecnico per non aver ottemperato al pagamento delle quote annuali e per aver svolto nella stagione sportiva 2017/18 attività di allenatore per la società ASD Catania FC, senza essere regolarmente tesserato per la stessa società;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi sei;

Ritenuto che:

i fatti contestati risultano documentalmente comprovati con riferimento ad almeno diciassette gare;

P.Q.M.

dichiara il sig. DANIELE CONTI responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi sei.

Procedimento disciplinare a carico di PAOLO COPPOLINO - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. PAOLO COPPOLINO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 33 e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione all'art. 38, comma 1 delle NOIF e all'art 17, comma 4 del Regolamento del Settore Tecnico per aver svolto nella stagione sportiva 2017/18 attività di allenatore per la società ASD Stefano Catania senza essere regolarmente tesserato per la stessa società;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della

squalifica per mesi sei;

Ritenuto che:

i fatti contestati risultano documentalmente comprovati nonché ammessi dal deferito;

P.Q.M.

dichiara il sig. PAOLO COPPOLINO responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi sei.

Procedimento disciplinare a carico di ANTONIO RASSU - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. ANTONIO RASSU è stato deferito

A) per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione agli artt. 33 e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico, in relazione agli artt. 36 e 38, comma 1 delle NOIF per aver svolto nella stagione sportiva 2017/18 attività di allenatore per le società ASD Don Bosco Nulvi e ASD Monte Alma senza essere regolarmente tesserato per tali società;

B) per essersi tesserato nella stessa s.s. 2017/18 per le società U.S. Trinità ASD e ASD Monte Alma, in qualità di calciatore, pur essendo inserito in altri ruoli del Settore Tecnico della FIGC, senza aver richiesto la sospensione dall'Albo;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi nove;

Ritenuto che:

- la violazione contestata al deferito sub A) non risulta sufficientemente comprovata;

- la violazione contestata sub B) risulta documentalmente comprovata nonché ammessa dal deferito;

P.Q.M.

dichiara il sig. ANTONIO RASSU responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per tre mesi.

Procedimento disciplinare a carico di GIOVANNI GUAIANA - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. GIOVANNI GUAIANA è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del C.G.S., in relazione all'art. 41 del Regolamento del Settore Tecnico, e all'art. 38, comma 4 delle NOIF per aver svolto nella stagione sportiva 2017/18 attività di allenatore dei portieri per le società ASD Dattilo Noir, contestualmente, all'attività di tecnico tesserato per la società USD Elimi Calcio;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della squalifica per mesi nove;

Ritenuto che:

i fatti contestati risultano ammessi dal deferito e confermati dalle persone sentite dalla Procura Federale in sede di audizione;

P.Q.M.

dichiara il sig. GIOVANNI GUAIANA responsabile dell'addebito disciplinare contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi sei.

Procedimento disciplinare a carico di ROBERTO LELLI - Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio, Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. ROBERTO LELLI è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 3, del C.G.S., in relazione agli artt. 33 e 37, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico e all'art. 38 delle NOIF per aver svolto, nella s/s 2017/18, privo di tesseramento le funzioni di allenatore per la società ASD U.S. Cures Calcio a 5, nonché, ai sensi dell'art. 35 del suddetto regolamento, per non aver richiesto la sospensione dall'Albo del Settore Tecnico stesso;

- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto la sanzione della

squalifica per mesi sette;
- esaminata la memoria difensiva del deferito;

Ritenuto che:

risultano documentalmente comprovati sia lo svolgimento di funzione di allenatore per la ASD U.S. Cures Calcio a 5, almeno per cinque gare le cui relative distinte assumono valore probatorio privilegiato, sia lo svolgimento di funzioni dirigenziali in assenza di sospensione dall'Albo;

P.Q.M.

dichiara il sig. ROBERTO LELLI responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione per mesi quattro.

Procedimento disciplinare a carico di GIULIO MIOTTO - FRANCESCO MITRANO - LUCA CICCONE
Collegio della Commissione Disciplinare composto da Taddei Elmi, Scarfone, Anastasio. Durante con compiti di segreteria.

La Commissione Disciplinare del Settore Tecnico:

- considerato che il sig. GIULIO MIOTTO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 28, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, all'art.92 delle NOIF, ed all'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico per aver partecipato in data 30.4.2018 presso il campo sportivo di Gaeta " A Riciniello" allo stage di portieri senza le necessarie autorizzazioni degli organi federali del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e del CR Lazio;
- considerato che il sig. FRANCESCO MITRANO è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 28, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, all'art.92 delle NOIF, ed all'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico per aver organizzato in data 30.4.2018 presso il campo sportivo di Gaeta " A Riciniello" allo stage di portieri senza le necessarie autorizzazioni degli organi federali del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e del CR Lazio;
- considerato che il sig. LUCA CICCONE è stato deferito per rispondere della violazione di cui all'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S., in relazione all'art. 28, del Regolamento del Settore Giovanile e Scolastico, all'art.92 delle NOIF, ed all'art. 38 del Regolamento del Settore Tecnico per aver partecipato in data 30.4.2018 presso il campo sportivo di Gaeta " A Riciniello" allo stage di portieri senza le necessarie autorizzazioni degli organi federali del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC e del CR Lazio;
- valutate le argomentazioni accusatorie della Procura Federale che ha chiesto, rispettivamente, la sanzione della squalifica per mesi tre al sig. GIULIO MIOTTO, per mesi tre al sig. LUCA CICCONE e per mesi dodici al sig. FRANCESCO MITRANO;
- esaminata la memoria difensiva del sig. Ciccone;

Ritenuto che:

i fatti contestati risultano documentalmente comprovati nonché ammessi dai deferiti Miotto e Mitrano;

P.Q.M.

dichiara il sig. GIULIO MIOTTO responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi tre.

dichiara il sig. FRANCESCO MITRANO responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi dodici

dichiara il sig. LUCA CICCONE responsabile dell'addebito disciplinare che gli è stato contestato e, di conseguenza, gli infligge la sanzione della squalifica per mesi tre.

Firenze, 30 maggio 2019

IL VICE PRESIDENTE
(Avv. Giovanni Taddei Elmi)

IL SEGRETARIO
Paolo Piani

IL PRESIDENTE
Demetrio Albertini